



TRIBUNALE DI NOVARA

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2022;

OSSERVA

1. La questione di litispendenza proposta dal Ministero, appare mal posta, dal momento che non può esservi litispendenza in senso proprio tra due giudici appartenenti a giurisdizioni diverse ma, tutt'al più, potrebbe porsi una questione di giurisdizione, la quale imporrebbe, comunque, una pronuncia ulteriore rispetto alla mera rimessione della causa al giudice adito per primo.

Anche a voler porre la questione in questi termini, tuttavia, tenuto conto degli argomenti spesi nella sentenza del TAR per il Lazio prodotta dalla ricorrente e nei numerosi precedenti giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato, prodotti dalle parti e noti all'Ufficio, essa non appare, salvo ogni più approfondito esame in sede di discussione e decisione, idonea a definire la causa.

2. Risulta, invece, fondata l'istanza di integrazione del contraddittorio.

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, "..., *sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione*" (Cass. 988/2017 e 28766/2018).

Nel caso di specie, la ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto alla stipulazione di contratti di lavoro come docente, nonostante la pendenza della riserva relativa al riconoscimento dei titoli esteri o comunque, del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle GPS. In caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento che ne conseguirebbe sarebbe idoneo a incidere direttamente sulle posizioni giuridiche dei terzi ammessi in graduatoria con un punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente. L'eventuale ordinanza di accoglimento, pertanto, non potrebbe che essere eseguita con effetti nei confronti di tali soggetti, determinandosi, così, la situazione disciplinata dall'art. 102 c.p.c.

Pertanto, nel caso di specie, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero subire un deterioramento nella propria posizione all'interno delle GPS relative alle classi di concorso di cui alle conclusioni del



ricorso e segnatamente di tutti coloro che, ove la ricorrente fosse inserita senza riserva nelle graduatorie di prima fascia provinciali e di istituto, otterrebbero un punteggio pari o inferiore al suo e subirebbero, pertanto, un deterioramento della propria posizione, nonché di tutti coloro che risultano essere inseriti nelle graduatorie di seconda fascia, con punteggio inferiore a quello che spetterebbe alla ricorrente.

Quanto alle modalità di notificazione:

- visto l'art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita "in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
- visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", ed in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *"con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte"*;
- ritenuto che nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione,

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle graduatorie provinciali e di istituto, relativamente alle classi concorsuali indicate in ricorso e per cui la ricorrente ha presentato la domanda;

autorizza parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e sulla pagina dell'U.S.R. CALABRIA, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (approvazione delle GPS definitive), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... delle graduatorie impugnate ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome della ricorrente;

ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per la ricorrente, sul proprio sito istituzionale nazionale e su quello dell'USR Calabria, in apposita sezione denominata "atti di notifica", previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il Ministero resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva del presente procedimento, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;



- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito, a cura della ricorrente, della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Rinvia la causa per discussione e decisione all'udienza del **10.1.2023 ore 9,30**. L'udienza si terrà sempre mediante collegamento da remoto, allo stesso link già presente nel decreto di fissazione della prima udienza e al quale i litisconsorti chiamati potranno accedere mediante istanza di visibilità del fascicolo telematico, da presentarsi alla Cancelleria lavoro dell'intestato Tribunale per mezzo di un avvocato munito di procura.

Si comunichi alle parti costituite.

Novara, il 28.11.2022.

Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro

